

Copie x tutti, offrire e  
su sito  
A

# CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente

Sezione "Genio Civile, calcoli statici ed edilizia sismica"

Via Castromediano, n. 138 - 70126 - Bari 080/5412826 - fax 080/5412873

Comune di Corato  
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

egov.corato@cert.poliscomuni.amico.net

E.p.c. Regione Puglia  
Servizio Lavori Pubblici  
Ufficio Coordinamento strutture tecniche  
provinciali Bari/Foggia

servizioll.pp.ucst.ba.fg@pec.ruglia.puglia.it

**Oggetto: Ampliamento a piano esistente - Chiarimenti.  
Riscontro nota prot. n. 39144 del 12.11.2014.**

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 39144 del 12.11.2014, acquisita in atti al prot. PG 169484 del 11.2014, con cui viene chiesto a questo Ufficio di chiarire l'assoggettabilità o meno alla disciplina dell'art. 90 del DPR n. 380/2001 degli interventi di ampliamento a piano esistente, si richiama innanzitutto la definizione del concetto di sopraelevazione, ai sensi della Direttiva Regionale n. AOO 064/05/05/2011 - 029161, ovvero "la sopraelevazione corrisponde a realizzazione di nuovi piani ulteriori a quelli già esistenti e comporta sempre un aumento della volumetria e nella fattispecie, è fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione esistente ai sensi del punto 8.4.1 del D.M. 14.01.2008, così come sancito all'art. 90 del DPR n. 380/2001" e si riferisce quanto segue.

Un intervento di ampliamento di un qualsiasi piano che sia diverso dal lastrico solare non è da intendersi come sopraelevazione, quindi, non è soggetto alla disciplina dell'art. 90 del DPR n. 380/2001 bensì a quella dell'art. 93 del medesimo decreto, intervento di ampliamento per il quale ricorre, comunque, l'obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza estesa all'intera costruzione, e, qualora necessario, all'adeguamento della stessa, ai sensi del sopraccitato punto 8.4.1 del D.M. 14.01.2008.

Ricorre il caso della sopraelevazione, invece, da assoggettare al regime autorizzativo dell'art. 90 sopraccitato, quando si aumenta l'altezza complessiva dell'edificio e quando si realizza alla quota del lastrico solare un ulteriore nuovo piano, compreso il caso in cui sul lastrico solare esistano costruzioni come vani tecnici e depositi.

Si precisa che una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento.

Si richiama, infine, il parere della Regione Puglia, trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni con nota PG 162701 del 13.11.2014, circa l'applicabilità del concetto di sopraelevazione alla realizzazione dei sottotetti.

Tanto si doveva per ogni opportuno chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE ad interim  
Avv. Rosa DIPIERI O

M. M.

Tecnuttore: Arch. Giacomina Fedeschi